



Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar)

Modifica del ...

Avamprogetto del 13.04.2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007¹ sui parchi d'importanza nazionale è modificata come segue:

Articolo 16 capoverso 3^{bis}

^{3bis} Al massimo la metà della zona centrale può essere situata nel territorio limitrofo di un altro Stato, purché siano soddisfatti i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3.

Articolo 17 capoversi 1 lettera c^{bis} e 4

¹ Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:

c^{bis}. utilizzare aeromobili civili senza occupanti;

⁴ *abrogato.*

Articolo 24 lettera b

b. Concerne soltanto il testo francese.

Articolo 28 capoverso 3

³ I compiti di cui al capoverso 2 possono essere assegnati all'organizzazione mantello dei parchi svizzeri.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

¹ RS 451.36

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr